




PROCEDURA

**“TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL
REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO
ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
IN FINMECCANICA”**

Procedura n. 10	Emissione	
	DATA : 6 luglio 2007	FIRMA  PAD Ing. P.F. Galarguaglini

INDICE

1. PREMESSA	3
2. FINALITA'	3
3. REGISTRO	3
3.1 RESPONSABILE	3
3.2 PERSONE ISCRITTE	4
4. GESTIONE DEL REGISTRO	5
4.1 AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO	5
4.2 CONSERVAZIONE DEL REGISTRO	8

ALLEGATI

ALLEGATO A – Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

ALLEGATO B - Richiesta Apertura Progetto

ALLEGATO B1 - Richiesta di iscrizione/aggiornamento/cancellazione

ALLEGATO C - Modello di informativa da trasmettere ai soggetti iscritti nel registro

ALLEGATO D - Esempi di informazione privilegiata

1. PREMESSA

La Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto in Italia le norme in materia di “Market Abuse” ed ha modificato, il T.U.F. (art. 115 bis) e il Regolamento Emittenti (artt. 152 bis e segg.) (cfr. allegato A) disciplinando l’obbligo di istituire e aggiornare regolarmente il Registro delle Persone, fisiche e giuridiche, che hanno accesso a informazioni “privilegiate” (di seguito “Registro”) in relazione all’attività lavorativa, professionale o delle funzioni svolte per conto della Società quotata e/o delle sue controllate rilevanti.

La presente Procedura richiama quanto previsto nella Direttiva “Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in FINMECCANICA” ai paragrafi n° 3 Normativa di riferimento, n° 4 Ambito di applicazione, n° 5 Definizioni, n° 6.1 Responsabile, n° 6.2 Persone iscritte, n° 6.3 Struttura e contenuto, dati indicati per ogni persona iscritta nel Registro, n° 8 Obblighi degli iscritti nel Registro, n° 9 Inosservanza della Direttiva, n° 10 Sanzioni.

2. FINALITA’

La presente Procedura definisce l’ambito d’applicazione, i ruoli e le connesse responsabilità per la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro delle Persone che in Finmeccanica hanno accesso alle informazioni privilegiate, al fine di assicurarne correttamente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione e la stampa qualora ne faccia richiesta l’Autorità di riferimento.

3. REGISTRO

3.1 RESPONSABILE

Il Registro, è tenuto dalla Direzione Audit.

Il Direttore Audit individua il Responsabile del Registro, che viene nominato tramite specifico Ordine di Servizio.

Il Responsabile è supportato, nella gestione del Registro, da un proprio collaboratore che svolge attività analoga a quella svolta dal Referente nelle Società Controllate Rilevanti.

3.2 PERSONE ISCRITTE

La Sezione del Registro, relativa a Finmeccanica, contiene il nominativo o la denominazione sociale:

- del Presidente e Amministratore Delegato, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi;
- del Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- dei Componenti l'Organismo di Vigilanza;
- del Direttore Generale e dei Condirettori Generali;
- dei Direttori Centrali;
- dei Dirigenti responsabili delle seguenti Direzioni/Funzioni:
 - Direttore Amministrazione e Controllo
 - Direttore Finanza di Gruppo
 - Direttore Affari Legali e Societari
 - Direttore Strategie
 - Direttore Ufficio di Washington
 - Direttore Comunicazione
 - Direttore Marketing e Affari Commerciali
 - Direttore Operazioni USA/UK
 - Direttore Audit
 - Responsabile Funzione Amministrazione e Bilancio
 - Responsabile Funzione Controllo
 - Responsabile Funzione Fusioni e Acquisizioni
- dell' Assistente del Direttore Generale;
- dei collaboratori, ove ne ricorrano i presupposti, in ragione delle funzioni svolte, del Presidente e Amministratore Delegato, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, del Vice Direttore Generale, dei Direttori Centrali e dei Dirigenti responsabili delle Direzioni/Funzioni su menzionate;
- del Segretario del Comitato Strategico se nominato;
- della società incaricata della revisione contabile e per suo nome e conto del Partner responsabile del lavoro;

- dei consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita di durata superiore a un anno ed hanno accesso alle Informazioni.

4. GESTIONE DEL REGISTRO

Le modalità operative per la gestione del Registro, sono riportate nel Documento “Linee Guida RAP”.

4.1 AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Ai fini dell'aggiornamento del Registro, le Strutture di seguito indicate provvedono a comunicare quanto richiesto attraverso la compilazione degli allegati B e B1. Si evidenzia che l'allegato B1 va sempre compilato sia in caso di iscrizione alla sezione permanente che a quella occasionale mentre l'allegato B va compilato solo in caso di richiesta di apertura di un progetto e deve essere seguito dall'allegato B1.

- le segreterie del Presidente e Amministratore Delegato, del Direttore Generale, del Condirettore Generale comunicano i nominativi e le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro medesimo relativamente ai collaboratori che, in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso su base regolare od occasionale ad informazioni privilegiate;
- la Funzione Centrale Risorse Umane provvede a comunicare i nominativi e le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro medesimo relativamente al Direttore Generale, ai Condirettori Generali, ai Direttori Centrali, ai Responsabili di Direzioni/ Funzioni di Finmeccanica;
- la Direzione Affari Legali e Societari comunica al Responsabile del Registro i nominativi e le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro medesimo relativamente ai Consiglieri di Amministrazione, ai Sindaci effettivi e al Segretario del Consiglio;
- la Direzione Amministrazione e Controllo comunica al Responsabile del Registro i nominativi e le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro medesimo relativamente alla Società incaricata della revisione contabile dei bilanci annuali e delle relazioni infrannuali;
- la Direzione Audit comunica al Responsabile del Registro i nominativi e le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro medesimo relativamente ai

Componenti l'Organismo di Vigilanza, previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 231/2001;

- la Funzione Relazioni con gli Investitori comunica al Responsabile del Registro i nominativi e le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro medesimo relativamente alle Società di rating incaricate di provvedere ad una valutazione del merito di credito;
- la Direzione Finanza di Gruppo comunica al Responsabile del Registro i nominativi e le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro medesimo relativamente alle Banche che organizzano ed attuano programmi di finanziamento a favore di Finmeccanica la cui esistenza è da ritenere di particolare importanza per la stabilità finanziaria;
- i Responsabili delle Direzioni/Funzioni di Finmeccanica interessate provvedono:
 - a) ad individuare nell'ambito delle aree di attività di rispettiva competenza i Responsabili ed i relativi collaboratori che, in ragione dei ruoli ricoperti o delle funzioni svolte, hanno accesso su base regolare od occasionale ad informazioni privilegiate;
 - b) ad individuare, per quanto di rispettiva competenza, i soggetti che prestano la loro attività in favore di Finmeccanica, sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera, i quali, in ragione delle attività espletate, hanno accesso su base regolare od occasionale ad informazioni privilegiate;
 - c) a comunicare al Responsabile del Registro i nominativi delle persone indicate alla lettera a) e dei soggetti indicati alla lettera b) e le relative informazioni che risultino necessarie all'aggiornamento del Registro. La comunicazione da ultimo indicata viene effettuata: i) tempestivamente, per le persone ed i soggetti che hanno accesso su base regolare ad informazioni privilegiate; ii) entro cinque giorni lavorativi dall'avvio del singolo progetto o operazione, per le persone ed i soggetti che hanno accesso in via occasionale ad informazioni privilegiate.
- I Responsabili delle Direzioni/Funzioni di Finmeccanica interessate, provvedono altresì, a comunicare tempestivamente al Responsabile del Registro ogni modifica delle ragioni per cui un dipendente ovvero un consulente o un prestatore d'opera di

Finmeccanica nonché delle Società Controllate Rilevanti è stato iscritto nel Registro stesso (ad esempio: variazioni organizzative, venir meno del carattere privilegiato di una informazione a seguito della relativa comunicazione al mercato ai sensi della normativa vigente);

- i Responsabili delle Direzioni/Funzioni di Finmeccanica interessate, provvedono, infine, a comunicare tempestivamente al Responsabile del Registro, per quanto di rispettiva competenza, l'avvio di operazioni o progetti cui possono essere connesse informazioni privilegiate, fornendo tutti gli elementi conoscitivi disponibili indicando altresì i dati identificativi delle persone interessate ;
- ogni persona che venga a trovarsi in possesso di informazioni privilegiate e non sia stata per le medesime già iscritta nel Registro, è tenuta a comunicare tale circostanza (“auto-denuncia”) al responsabile della Direzione/Funzione di Finmeccanica interessata, il quale ne informa il Responsabile del Registro;
- ogni persona iscritta nel Registro che si accorga di avere comunicato un'informazione privilegiata a soggetti che, in base alle procedure aziendali, non dovrebbero avere accesso a tale informazione, è tenuta a comunicare tale circostanza al responsabile della Direzione/Funzione di Finmeccanica il quale ne informa il Responsabile del Registro;
- il Responsabile del Registro, all'atto di ciascuna iscrizione nel Registro stesso nonché di ogni relativo aggiornamento, invia alla persona interessata una comunicazione (cfr. all. C), per informarla:
 - dell'intervenuta iscrizione nel Registro e degli aggiornamenti che la riguardano;
 - degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate;
 - delle sanzioni stabilite per gli illeciti in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (previsti nel Titolo I-bis della Parte V del TUF) o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

4.2 CONSERVAZIONE DEL REGISTRO

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro, nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

ALLEGATO A

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 115-bis (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1 (ndr, informazioni privilegiate)¹. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri..

Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Omissis

Titolo VII

SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Capo I

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Articolo 152-bis (Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall'art. 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione dei dati in esso contenuti.
2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identità di ogni persona che ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate;
 - b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
 - d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.
3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

Articolo 152-ter (Aggiornamento del registro)

¹ Ai sensi del citato art. 114, comma 1, del Testo unico, per informazione privilegiata "si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
 - a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. ”.

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

- a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
- b) una persona deve essere iscritta nel registro;
- c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Articolo 152-quater (Conservazione del registro)

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Articolo 152-quinquies (Obblighi di informazione)

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:

- a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
- b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Omissis

Comunicazione Consob DME/6027054 del 28 marzo 2006

Omissis

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

a) Ambito di applicazione

101. L'art. 152-bis, comma 4, del RE, consente, sia alle società in rapporto di controllo con l'emittente sia allo stesso emittente, di delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi. Al riguardo si precisa che per utilizzare tale facoltà è necessario che la gestione del registro, nell'interesse del soggetto tenuto all'adempimento, avvenga nel rispetto dei doveri posti a garanzia della riservatezza delle informazioni privilegiate e dei divieti sugli abusi di mercato, restando pertanto applicabile l'art. 114, comma 4, del TUF in caso di intenzionale o non intenzionale divulgazione delle informazioni al pubblico. La disciplina si applica anche al controllante persona fisica; in questo caso tale persona dovrà mantenere evidenza di tutti i soggetti che hanno agito in suo nome o per suo conto.

Caratteristiche delle persone da iscrivere

Da un punto di vista generale si osserva che l'universo delle persone da iscrivere nei registri non coincide con quello dei soggetti tenuti a comunicare le operazioni di compravendita di azioni emesse dall'emittente medesimo o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi dell'art. 114, comma 7, del TUF. In particolare, per quanto riguarda i soggetti interni all'emittente è da ritenere che il numero di quelli che vanno iscritti nei registri sia significativamente e abitualmente più ampio di quello relativo al secondo adempimento. I soggetti da includere nei registri sono infatti tutti quelli che hanno accesso alle informazioni privilegiate, prescindendo dal livello funzionale ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'emittente e dei soggetti in rapporto di controllo con esso ovvero dei terzi rilevanti. Le persone soggette agli obblighi di informazione inerenti al c.d. *internal dealing* sono individuati, invece, in funzione dell'appartenenza a livelli apicali dell'emittente (amministrazione, direzione e controllo) nonché sulla base della concorrente capacità di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dello stesso emittente, oltre che, per altre persone, in relazione allo stretto collegamento con i primi soggetti.

109. L'art. 115-bis del TUF prevede che devono essere iscritte nei registri le persone che “*in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte*” hanno accesso alle informazioni privilegiate. La direttiva europea sugli abusi di mercato specifica che le persone che devono essere iscritte nel registro sono solo quelle che lavorano “*per*” il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro. Appare pertanto

evidente che è fatto obbligo di indicare nei registri soltanto le persone che lavorano per conto, vale a dire nell'interesse di soggetti tenuti alla loro tenuta. Non dovranno quindi, ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in un'operazione di fusione o di acquisizione. Si evidenzia, tuttavia, che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso a informazioni privilegiate relative all'emittente potrebbero essere oggetto di richiesta da parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato.

d) Caratteristiche dell'accesso alle informazioni privilegiate

L'art. 115-bis del TUF stabilisce che i soggetti iscritti nei registri sono quelli che “*hanno accesso alle informazioni privilegiate*”. Tale accesso non implica necessariamente il possesso effettivo di informazioni privilegiate, che è invece requisito essenziale dei comportamenti di abuso di tali informazioni previsti dal TUF. Per altro verso, l'accesso a informazioni privilegiate non deve essere inteso come mera “*eventualità*” di avere accesso a informazioni privilegiate, altrimenti nei registri verrebbero inclusi, ad esempio, tutti i dipendenti di una società quotata e, quindi, la disciplina perderebbe ogni valore.

Per una corretta applicazione delle disposizioni in esame occorre considerare le procedure interne del soggetto obbligato in materia di gestione dei flussi interni delle informazioni privilegiate. Nei registri devono essere indicati quindi le persone che in base a tali procedure hanno effettivamente possibilità di accesso a informazioni privilegiate, tipicamente i soggetti che possono entrare in possesso di informazioni privilegiate in modo lecito e autorizzato.

Nei registri, inoltre, andranno indicati anche tutti i soggetti che entrano effettivamente in possesso delle informazioni privilegiate, sia pure in modo occasionale.

Al riguardo si rappresenta che la disciplina in esame ha anche l'obiettivo di incentivare i soggetti obbligati ad intraprendere un'attiva politica aziendale in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate.

Si evidenzia che l'informazione privilegiata che comporta l'iscrizione nel registro di chi vi abbia accesso coincide con la tipologia di informazione definita dall'art. 181 del TUF. In particolare, lo stesso articolo stabilisce che un'informazione è di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa ragionevolmente

prevedere che si verificheranno. E' pertanto necessario provvedere alla registrazione delle persone che dispongano delle informazioni privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l'obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile realizzazione.

e) Struttura dei registri

In generale i criteri per la tenuta dei registri dovrebbero riflettere le scelte adottate dai soggetti obbligati in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e potrebbero essere, quindi, molto differenziati in base alle specifiche soluzioni individuate.

L'emittente è, pertanto, libero di predisporre e gestire il registro secondo le esigenze della propria struttura organizzativa.

A tale riguardo, pertanto, è possibile mantenere tali strumenti su supporto cartaceo o informatico. Le modalità di tenuta dei registri devono tuttavia essere idonee ad assicurare sufficienti requisiti di qualità in ordine alla: *i)* certezza della data di ogni annotazione; *ii)* immodificabilità del contenuto. E' da ritenere comunque che per gli emittenti quotati lo strumento informatico risponda in modo migliore alle esigenze di pronta esibizione e agevole consultazione in caso di apposita verifica disposta dalla Consob.

Per quanto concerne le modalità di iscrizione e aggiornamento dei registri si può osservare che è possibile predisporre registri sia “*permanenti*” o “*funzionali*” sia “*occasional*” relativamente alle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dei ruoli e delle funzioni svolti. E’ pertanto possibile che un soggetto venga iscritto nel registro in considerazione del fatto che esso lavora presso una specificata unità organizzativa che, in base alle procedure interne dell’emittente sulla circolazione delle informazioni privilegiate, ha accesso a particolari categorie, tipi o gruppi di informazioni privilegiate.

I registri possono anche essere suddivisi per “*categorie*” di informazioni privilegiate, piuttosto che per singole specifiche informazioni. In particolare si potrebbero individuare liste contenenti persone in possesso di informazioni privilegiate che si trovano in uno stadio iniziale (ad esempio le unità organizzative che presso una *merchant bank* si occupano della ricezione via posta di informazioni eventualmente privilegiate), medio (ad esempio, le unità organizzative che si occupano specificatamente dei fatti sottostanti alle informazioni privilegiate), avanzato (ad esempio, i consiglieri di amministrazione) o terminale (ad esempio, le unità organizzative che si occupano della diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate); si potrebbe inoltre adottare un criterio misto, anche in funzione delle diverse attività dell’emittente o della distribuzione territoriale degli uffici o degli stabilimenti. Potrebbe inoltre risultare opportuno predisporre un registro delle persone che stabilmente hanno accesso a informazioni relative a eventi rilevanti allo stato iniziale che possano successivamente avere un concreto sviluppo.

La costituzione di tali registri “*permanenti*” o “*funzionali*” non esonera i soggetti obbligati dall’iscrivere nel registro le persone che hanno accesso occasionale a informazioni privilegiate. Queste ultime persone potranno essere, ad esempio, quelle che si occupano di specifiche informazioni privilegiate (ad esempio quelle che si occupano di un determinato progetto di acquisizione o fusione) o quei dipendenti che sono entrati in possesso di una informazione privilegiata al di fuori delle procedure sulla circolazione delle informazioni privilegiate sottostanti a “registri permanenti” o “funzionali”. Appare appropriato quindi che il soggetto obbligato preveda una procedura interna che richieda ai dipendenti già iscritti nel registro, che dovessero comunicare un’informazione privilegiata a soggetti non tenuti, in base alle disposizioni interne, ad avere accesso a tale informazione privilegiata, di comunicare tale circostanza alla funzione che si occupa della gestione del registro.

Considerato che la funzione del registro è strettamente connessa all’evidenziazione del collegamento tra informazione privilegiata e soggetto che vi ha accesso è evidente che la necessità della registrazione si presenta nel momento in cui detto accesso si determina.

f) Modalità di iscrizione e cancellazione

I soggetti obbligati a istituire e mantenere i registri devono prevedere modalità di iscrizione nel registro che siano sufficientemente efficaci in termini di individuazione dei soggetti interessati e di verifica dell’effettivo funzionamento dei presidi volti a mantenere la confidenzialità delle informazioni privilegiate. A tale riguardo è da ritenere non adeguato un meccanismo che preveda l’esistenza di una mera funzione di “*auto-denuncia*”, sulla base della quale le persone che si trovino in possesso di informazioni privilegiate comunicano tale circostanza a una funzione incaricata della gestione del registro. Tale meccanismo potrebbe invece essere previsto dalle norme interne del soggetto obbligato come uno degli strumenti di monitoraggio della circolazione delle informazioni privilegiate.

L’art. 152-*quater* del RE prevede che i dati relativi alle persone iscritte nel registro siano mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento. Sulla base di tale disposizione si fa osservare che l’eventuale cessazione di un particolare incarico (ad esempio, direttore amministrativo) che fa venire meno l’accesso a una data informazione privilegiata (ad esempio, elaborazione delle situazioni contabili) costituisce anch’esso un evento soggetto a registrazione. In tale caso il nominativo del citato dipendente dovrà restare per altri cinque anni nel registro a far data dall’ultima registrazione coincidente con la predetta cessazione dell’incarico.

ALLEGATO B

Richiesta Apertura Progetto

Sezione A

Società richiedente:	_____
Strutture Aziendali:	_____
Progetto Condiviso:	_____ <input type="checkbox"/> SI ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> NO ⁽²⁾
Società Rilevanti coinvolte:	_____

Sezione B - Descrizione del Progetto:

Tipologia Operazione ⁽³⁾
⁽⁴⁾ Società oggetto dell'operazione/Settore di Business/Nominativo Soggetto/Oggetto di ricerca/Controparte/Oggetto controversia legale/Banche Coinvolte

NOTE

Data Richiesta: _____
FIRMA ⁽⁵⁾

- (1) In caso di Progetto condiviso BARRARE SI e INSERIRE le Società Rilevanti coinvolte nel Progetto; quindi completare sezione B
- (2) In caso di Progetto non condiviso BARRARE NO e passare alla sezione B "Descrizione del Progetto"
- (3) Evidenziare la tipologia di informazione tra quelle riportate nell' Allegato D
- (4) Indicare a seconda della tipologia di operazione la fattispecie di pertinenza (es: **tipologia di operazione:** Fusione- **Società oggetto dell'operazione:** ALFA)
- (5) Direttore Struttura Interna Finmeccanica o Figura Equivalente; Amministratore Delegato delle Società Rilevanti; Responsabile Internal Auditing

ALLEGATO B1

Richiesta di iscrizione / aggiornamento / cancellazione

Richiedente
Funzione/Direzione/Società: _____
Nome e Cognome: _____
Ruolo ricoperto: _____

Richiesta di Iscrizione Richiesta di variazione Richiesta di Cancellazione

Dati identificativi del Soggetto da iscrivere/ cui le modifiche/richiesta di cancellazione si riferiscono	
Persona Fisica Nome e Cognome _____ Luogo e data di nascita _____ C.F. _____ e-mail: _____ Recapiti: _____	Persona Giuridica Denominazione _____ Sede Legale _____ C.F. _____ <i>Persona di riferimento</i> Nome e Cognome _____ C.F. _____ Ruolo ricoperto: _____ e-mail: _____ Recapiti: _____

<input type="checkbox"/> Accesso occasionale	<input type="checkbox"/> Accesso permanente
Codice Progetto: _____	Ruolo Ricoperto: _____
Eventuale Attività: _____	_____

Note: _____ _____
Data in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'Informazione che impone l'iscrizione: _____

ALLEGATO C

Modello di informativa da trasmettere ai soggetti iscritti nel registro

1. Comunicazione iscrizione o aggiornamento dei dati contenuti nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate concernenti il Gruppo Finmeccanica

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 152-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti nonché nella direttiva FINMECCANICA "Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in FINMECCANICA", La informo, con la presente, in qualità di Responsabile della tenuta di detto Registro, che i Suoi dati personali sono stati inseriti, in data odierna, nel Registro per la seguente motivazione (barrare il quadratino interessato)

- ad iscrivere il Suo nominativo nel Registro in qualità di persona che risulta avere accesso, su base permanente e ed in ragione del ruolo ricoperto, delle funzioni svolte o delle attività espletate.,
- ad iscrivere il Suo nominativo nel Registro in qualità di persona che risulta avere accesso, su base occasionale ed in ragione della Sua partecipazione al progetto/alla operazione riguardante _____, alla/e seguente/i tipologia/e di informazione privilegiata concernente/i il Gruppo Finmeccanica
- ad annotare nel Registro che la Sua persona (ovvero: la Vostra Società/Associazione Professionale, ecc.) non ha più accesso alla/e seguente/i tipologia/e di informazione privilegiata concernente/i il Gruppo Finmeccanica: _____

Al riguardo, Le faccio presente che in base a quanto disposto dall'art. 181 del TUF per "informazione privilegiata" si intende un'informazione (i) di carattere preciso, (ii) che non sia stata resa pubblica, (iii) concernente, direttamente o indirettamente, Finmeccanica S.p.a. e/o eventuali società quotate da essa controllate ovvero uno o più dei relativi strumenti finanziari e che, (iv) se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. Obblighi che derivano dall'aver accesso ad informazioni privilegiate

Le persone che risultano avere accesso ad informazioni privilegiate (e come tali iscritte nel Registro) sono tenute a:

- a) mantenere riservate le informazioni privilegiate di cui sono a conoscenza;
- b) non comunicare tali informazioni ad altri, se non nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

A tale ultimo riguardo si segnala che l'eventuale comunicazione di informazioni privilegiate deve comunque avvenire nell'ambito di canali autorizzati e nel rispetto delle procedure aziendali in tema di classificazione e trattamento delle informazioni stesse, adottando ogni necessaria cautela affinché la circolazione di tali informazioni possa svolgersi senza pregiudizio del loro carattere riservato.

In ogni caso, la comunicazione di informazioni privilegiate può avere luogo solo nei riguardi di persone soggette ad obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.

3. Sanzioni stabilite per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate

Il Titolo I-bis della Parte V del TUF individua le fattispecie di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione del mercato” e le sanziona sia come reati (artt. 184 e 185 TUF) sia come illeciti amministrativi (artt. 187-bis e 187-ter TUF)².

Le sanzioni previste per tali figure di reato prevedono:

- per l'ipotesi di abuso di informazioni privilegiate, la reclusione da due a dodici anni e la multa di importo compreso tra 20 mila e 3 milioni di euro;
- per l'ipotesi di manipolazione del mercato, la reclusione da due a dodici anni e la multa di importo compreso tra 20 mila e 5 milioni di euro.

Le sanzioni previste per tali figure di illecito amministrativo prevedono:

- per l'ipotesi di abuso di informazione privilegiate, una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 15 milioni di euro;
- per l'ipotesi di manipolazione del mercato, una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 25 milioni di euro³.

² L'**abuso di informazioni privilegiate** (“*insider trading*”) si configura – tanto nella fattispecie dell'illecito penale che in quella dell'illecito amministrativo – a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione (i) della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente, (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero (iv) della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

a) acquisti, vendita o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (cd. *trading*);

b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (cd. *tipping*);

c) raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate al punto a) (cd. *tuyautage*).

Il solo illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate è altresì configurabile a carico di chi, risultando in possesso di informazioni privilegiate a qualunque titolo e conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluna delle attività descritte alle lettere a), b) e c) del periodo precedente.

Il reato di “**manipolazione del mercato**” si configura a carico di chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La definizione dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato risulta invece più dettagliata, in quanto comprende:

- la diffusione tramite *media* (compreso internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

La configurazione dell'abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato quali illeciti sia penali che amministrativi ha determinato la creazione di un sistema sanzionatorio a “doppio binario”, in cui le sanzioni penali possono sommarsi a quelle amministrative.

³ Il TUF prevede la possibilità di un inasprimento sia della multa inflitta (a titolo di sanzione penale) *ex* artt. 184 e 185 TUF, che della sanzione pecuniaria comminata (a titolo di sanzione amministrativa) *ex* artt. 187-bis e 187-ter TUF, fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando: (i) per la rilevante

La commissione dei reati e/o degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato può inoltre esporre la società nel cui interesse o per il cui vantaggio il fatto sia stato commesso a responsabilità di tipo amministrativo e alla conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie (art. 25-sexies Decreto Legislativo 231/2001 e art. 187-quinquies TUF).

Si segnala infine che l'inosservanza degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad informazioni privilegiate, indicati nel paragrafo 2 della presente comunicazione, comporta:

- per i dipendenti di Finmeccanica S.p.A. ovvero delle società da essa controllate, l'adozione dei provvedimenti più idonei previsti dalla normativa contrattuale di lavoro nonché dalle disposizioni del Codice civile;
- per le persone che prestano la loro attività in favore di Finmeccanica S.p.A. e/o delle società da essa controllate sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera, l'applicazione delle misure previste nelle lettere di incarico o nei diversi rapporti contrattuali in essere;
- nel caso in cui Finmeccanica S.p.A. e/o le società da essa controllate dovessero incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie in conseguenza dell'inosservanza di detti obblighi, l'esercizio di un'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili delle relative violazioni finalizzata ad ottenere il rimborso degli oneri connessi al pagamento delle sanzioni.

Eventuali richieste di chiarimento su quanto sopra riportato potranno essere da Lei formulate all'indirizzo e-mail Registro@Finmeccanica.it ovvero al recapito telefonico 06/32473255 oppure 06/32473207.

Le rendo noto che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ("Decreto"), Codice in materia di protezione dei dati personali, FINMECCANICA S.p.A. ("FINMECCANICA"), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali ("Trattamento"), intendendosi per tali qualunque informazione riguardante gli interessati stessi.

La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei Suoi dati personali trattati, le finalità e le modalità del loro Trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti dal Decreto.

I dati personali oggetto di trattamento nel Registro ai sensi delle disposizioni citate sono: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro.

Non vengono trattati dati diversi da quelli menzionati.

Per il futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità appresso indicate.

Modalità di Trattamento dei dati

I dati vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi. I dati in oggetto saranno custoditi presso la sede sociale di FINMECCANICA S.p.A., Piazza Montegrappa, 4, negli archivi informatici della stessa ed in caso di

offensività del fatto (aggravante applicabile solo alle ipotesi di reato), (ii) per le qualità personali del colpevole, (iii) per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, ovvero (iv) per gli effetti prodotti sul mercato (aggravante applicabile unicamente all'ipotesi dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato) esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.

documentazione cartacea in armadi chiusi a chiave; il personale è stato opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per FINMECCANICA di adempiere a disposizioni di legge.

Il Trattamento viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

I dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro Trattamento.

Della cancellazione dal Registro Le sarà data tempestiva comunicazione scritta.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la tenuta e l'aggiornamento del Registro è il Responsabile pro-tempore del Registro .

La invito infine a voler restituire entro 7 giorni dalla ricezione copia della presente comunicazione firmata in segno di presa visione a:

Finmeccanica S.p.a.
Responsabile del Registro.....
Piazza Monte Grappa, 4
00195 Roma

Distinti saluti.

Il Responsabile del Registro

Allegato D

Esempi di informazione privilegiata

Premesso che l'apprezzamento circa la rilevanza del singolo evento o complesso di circostanze non può che avvenire caso per caso, possono configurarsi come privilegiate, a titolo esemplificativo, le informazioni relative agli eventi o complessi di circostanze, di seguito descritte, individuate in base alle indicazioni del *Committee of European Securities Regulators* (CESR) ⁽⁴⁾ e degli schemi di comunicato elaborati da Borsa Italiana S.p.A.:

INFORMAZIONI DI NATURA ENDOGENA (inerenti l'attività della Società)

- ingresso o ritiro da settori di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci di Società quotate;
- acquisto o alienazione di partecipazioni o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale di Finmeccanica e/o delle Controllate quotate;
- emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito per Finmeccanica e per le Controllate quotate;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati per Finmeccanica e per le Controllate quotate;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto delle Controllate quotate o su quello di Finmeccanica;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi commerciali;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze ritenuti strategicamente rilevanti; (registrazione Brevetti, marchi....);
- controversie legali che possono incidere sull'immagine della Controllante o delle Controllate quotate;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie per Finmeccanica e per le Controllate quotate;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;

⁴ Trattasi dell'organismo che riunisce le autorità di regolazione dei mercati finanziari dei vari paesi dell'Unione Europea.

- operazioni con parti correlate per Finmeccanica e per le Controllate quotate;
- decremento o incremento nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- introduzione di processi o produzioni innovativi;
- insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali;
- rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti;
- i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione ed eventuali mutamenti nel risultato di esercizio o nelle perdite attese;
- i dati contabili di periodo, nonché le situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle rendicontazioni annuali e di periodo;
- le comunicazioni relative a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione o cessione di partecipazioni o di asset significativi;
- le informazioni in merito a trattative e/o accordi di collaborazione industriale e tecnologica, anche nella forma di joint ventures;
- ordini, lettere d'intento, memorandum of understanding per i vari prodotti e/o sistemi offerti dalle aziende del Gruppo Finmeccanica;
- il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio.

INFORMAZIONI DI NATURA ESOGENA (inerenti il *business* della Società e fattori esterni alla realtà aziendale)

- modifiche nella regolamentazione di settore, suscettibili di impatto rilevante sul business di Finmeccanica (ivi compresi eventuali provvedimenti delle Autorità garanti);
- stanziamenti di finanziamenti pubblici per particolari attività produttive;
- sensibile riduzione degli stanziamenti nel settore difesa operati dal Governo;
- modifiche delle politiche di collaborazione tra Stati sovrani in Paesi con cui Finmeccanica mantiene relazioni commerciali;
- interruzione dei rapporti diplomatici con Paesi in cui Finmeccanica ha sedi di rappresentanza o, in ogni caso, intrattiene relazioni commerciali;
- presentazione di nuove tecnologie in settori di business in cui Finmeccanica opera.